

ACCORDO REGIONALE SUL LAVORO AGILE *SMARTWORKING*

Il 20 Dicembre è stato siglato l'accordo sullo smartworking o 'lavoro agile' per le aziende artigiane e le PMI del Veneto.

Cos'è lo smartworking?

Viene definito dall'articolo 3 del citato accordo, UNA MODALITA' VOLONTARIA DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CHE CONSENTE DI SVOLGERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA ANCHE AL DI FUORI DELLA SEDE AZIENDALE. ESSO NON COMPORTA ALCUNA MODIFICA AL RAPPORTO GIURIDICO TRA LAVORATORE/LAVORATRICE E DATORE DI LAVORO.

Origine normativa

Il lavoro agile è stato disciplinato per la prima volta in Italia con la legge 81 del 22 maggio 2017 con lo scopo di favorire la flessibilità dell'orario e dei luoghi di lavoro. La Direttiva UE 1158 del 2019 ha ribadito che questa forma di lavoro subordinato è la miglior soluzione per rilanciare la produttività delle imprese e per migliorare la qualità della vita (lavorativa) dei dipendenti.

L'intero comparto dell'artigianato (allargato alle PMI del Veneto) ha voluto uniformare l'utilizzo di questo strumento.

Gli scopi primari di questo strumento sono:

- **incentivare la produttività e l'efficienza del lavoro**, mettendo in secondo piano il tempo di lavoro in senso realizzativo di beni o servizi;
- **Migliorare la qualità del tempo di vita e del tempo dedicato al lavoro;**
- **Responsabilizzare i lavoratori** sotto il profilo dell'autonomia e dell'attaccamento alla propria azienda;
- **PROMUOVERE LA MOBILITA' SOSTENIBILE** riducendo gli spostamenti casa lavoro e viceversa.

La prestazione lavorativa

La prassi prevede un accordo scritto ditta-lavoratore e dev'essere specificato se lo smartworking è prevalente o meno. Nel primo caso sarà maggiore il tempo di lavoro a casa (o altra sede diversa dai locali aziendali) mentre nel secondo caso sarà maggiore il tempo di lavoro prestato in azienda.

L'accordo individuale potrà prevedere la fascia oraria entro la quale la prestazione potrà essere svolta indicando delle (eventuali) fasce di reperibilità oppure prevedere il normale svolgimento della prestazione di lavoro.

Nello stesso accordo vanno indicati i luoghi ammessi e quelli vietati per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Al datore di lavoro, o chi per esso, dev'essere concessa la possibilità di verificare i luoghi dove sarà prestata l'attività di lavoro, oppure che gli venga fornita documentazione comprovante l'idoneità. Gli articoli 8, 9 e 10 dell'accordo riguardano la parità di trattamento economico e normativo, il potere direttivo e disciplinare cui è soggetto il lavoratore 'agile', la durata e le modalità di recesso dall'accordo. Il Dvr (Articolo 11 salute e sicurezza) dovrà contenere i rischi e le misure di prevenzione-protezione dei lavoratori che operano in altra sede. Sarà compito del datore di lavoro consegnare al lavoratore (RLS se presente) con cadenza annuale un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi all'esecuzione del lavoro agile.

Ebav e le parti sociali si impegnano a garantire la diffusione e l'utilizzo di questa particolare forma di prestazione di lavoro attraverso rimborsi per la diffusione dello smartworking e per l'aggiornamento del DVR.

Sarà inoltre previsto un contributo di €1.000,00 per ogni accordo individuale attivato a condizione che la durata minima dell'accordo sia di 12 mesi e che l'impresa sia iscritta ad Ebav. Siamo in attesa della pubblicazione a catalogo da parte di Ebav.

Nell'attesa di maggiori dettagli ed istruzioni vi invitiamo a visitare il nostro sito.

Per ogni altra richiesta potete scrivere al seguente indirizzo mail
finanziamenti@casartigiani.vi.it